

ALLEGATO "E" alla raccolta 15420

**STATUTO**  
**"FONDAZIONE TERZJUS ETS"**

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**

**Costituzione - Denominazione - Sede - Durata - Normativa  
applicabile**

1. È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile nonché del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore (di seguito "CTS"), per effetto di trasformazione da associazione operata ai sensi dell'art. 42-*bis* del codice civile, la fondazione di partecipazione denominata **"Fondazione Terzjus - Osservatorio di diritto del terzo settore, della filantropia e dell'impresa sociale - ETS"**, o anche, in forma breve, **"Fondazione Terzjus ETS"** (di seguito indicata in questo Statuto semplicemente come Fondazione).

2. La Fondazione potrà e dovrà utilizzare l'acronimo "ETS" soltanto dal momento della sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS"), e fintanto che rimarrà iscritta in tale Registro. Dal momento dell'iscrizione la Fondazione dovrà indicare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi della sua iscrizione nel RUNTS.

3. La Fondazione ha sede in Roma, all'indirizzo risultante dai pubblici registri in cui è iscritta.

4. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e/o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, unità locali o direzionali, comunque denominate.

5. La Fondazione ha durata illimitata.

6. Alla Fondazione si applicano, oltre alle disposizioni del presente Statuto, le disposizioni del CTS, e per quanto non previsto e se compatibili, le norme del Codice civile.

7. La Fondazione non potrà essere sottoposta a direzione e coordinamento o essere controllata, neanche congiuntamente tra loro, da amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da formazioni e associazioni politiche, da sindacati, da associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche o da associazioni di datori di lavoro, nonché da ogni altra categoria di soggetti il cui controllo di un ente del terzo settore sia per legge escluso o vietato.

**Articolo 2**

**Scopo - Assenza di finalità lucrative - Esclusivo  
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di  
utilità sociale**

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, CTS, e s.m.i., così come individuate all'articolo 3 del presente Statuto.

2. In particolare, la Fondazione si propone di promuovere la cultura giuridica del terzo settore, della filantropia e dell'impresa sociale, muovendo dall'analisi della riforma del terzo settore del 2017 e dal suo stato di concreta applicazione, nonché di valorizzare il dialogo con l'Unione europea sui temi del Terzo settore, della filantropia e dell'impresa sociale, con particolare riferimento al loro quadro giuridico e di policy, anche in collaborazione con lo Stato ed altri enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

3. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione è perciò tenuta a reinvestire eventuali utili o avanzi di gestione nelle proprie attività di interesse generale.

4. Ai fini di cui ai commi precedenti, è fatto in ogni caso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, e ciò anche in ipotesi di scioglimento individuale del rapporto di partecipazione.

5. Ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne facciano parte, ai

soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Fondazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale svolta dalla Fondazione;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

### **Articolo 3**

#### **Oggetto sociale - Attività di interesse generale - Attività "diverse"**

1. La Fondazione persegue le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, CTS:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale. incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

m) servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del terzo settore.

2. In particolare, la Fondazione potrà realizzare, sia da sola che in collaborazione con altre associazioni, fondazioni, istituzioni e soggetti pubblici e privati, tra le altre le seguenti attività:

- attività di studio e ricerca, di tipo teorico, empirico ed applicato, a carattere nazionale, internazionale e comparato, sui temi del diritto del terzo settore, dell'impresa sociale, del volontariato, dell'economia sociale e dell'innovazione sociale, favorendo in particolare la crescita e il coinvolgimento di giovani ricercatori e lo sviluppo della cultura giuridica del terzo settore;

- iniziative di valorizzazione e disseminazione dei risultati della ricerca;

- attività formative rivolte sia a giovani sia a dirigenti e amministratori degli enti del terzo settore, realizzate in proprio o in collaborazione con istituzioni universitarie e non, italiane e internazionali;

- attività di divulgazione e diffusione, tramite conferenze,

convegni, seminari e *workshop*, rivolte tanto alla comunità scientifica e ad operatori ed esperti del settore quanto al pubblico in generale;

- attività di consulenza rivolte, in particolare, alle organizzazioni del terzo settore e alle loro rappresentanze, ai soggetti regolatori di livello locale, nazionale e internazionale, nonché a soggetti che intendano promuovere iniziative nell'ambito del terzo settore, della filantropia e dell'economia sociale.

3. La Fondazione si può dotare di tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie a garantire lo svolgimento delle attività elencate, tra cui: biblioteca, siti web, riviste e pubblicazioni. La Fondazione svolge la propria attività principalmente in Italia, ma può sviluppare iniziative, in autonomia o in collaborazione con altri soggetti, in qualsiasi paese del mondo.

4. Nello svolgimento delle predette attività, la Fondazione si propone di promuovere e favorire la diversità e la multiculturalità nonché pari opportunità di accesso ai soggetti che intendano partecipare alle attività della Fondazione, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, anche con specifico riferimento alla capacità socio-economica.

5. La Fondazione potrà anche svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale ai sensi dell'articolo 6 CTS, e s.m.i., secondo i criteri e i limiti definiti nel regolamento di attuazione di quest'ultima disposizione normativa.

6. La Fondazione potrà svolgere attività di raccolta fondi in conformità alla normativa applicabile ed in particolare alle disposizioni di cui all'articolo 7 CTS, e s.m.i. ed intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici destinati da enti privati e pubblici, italiani ed europei, agli enti che operano nei settori in cui si collocano le sue attività principali e secondarie.

7. La Fondazione potrà collaborare, anche in regime convenzionale, con associazioni, istituzioni, enti, pubblici e privati, e potrà aderire ad organismi, anche stranieri ed internazionali, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa o di scopi strumentali.

8. Nel rispetto dei limiti di legge, la Fondazione potrà compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria.

9. Nello svolgimento della propria attività, la Fondazione intende agire quale ente non commerciale ai sensi delle vigenti disposizioni del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) ovvero ai sensi delle vigenti disposizioni del CTS allorché diverranno efficaci.

#### **Articolo 4**

##### **Lavoratori e volontari**

1. I lavoratori della Fondazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti della Fondazione non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La Fondazione dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione inclusa nel bilancio d'esercizio.

2. Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione potrà anche avvalersi di volontari nel rispetto della normativa applicabile ed in particolare della disciplina sul volontariato di cui agli articoli 17 e 18 CTS, e s.m.i.

#### **TITOLO II**

##### **PARTECIPANTI**

#### **Articolo 5**

##### **Definizione e categorie di partecipanti**

1. Sono partecipanti della Fondazione:

- a) i "partecipanti fondatori", ovverosia gli enti che sono intervenuti nell'atto di trasformazione dell'associazione Terzjus in fondazione Terzjus, nonché gli enti che, successivamente, sulla base delle disposizioni del presente Statuto, siano stati dal Consiglio di Amministrazione ammessi a partecipare alla Fondazione con questa qualifica;
- b) gli enti che, successivamente, sulla base delle disposizioni del presente Statuto, siano stati dal Consiglio di Amministrazione ammessi a partecipare alla Fondazione quali "partecipanti aderenti";
- c) gli enti e le persone fisiche che, successivamente, sulla base delle disposizioni del presente Statuto, siano stati dal Consiglio di Amministrazione ammessi a partecipare alla Fondazione quali "partecipanti sostenitori".

2. La qualifica di partecipante è a tempo indeterminato e cessa solo in presenza di una delle cause di cui all'articolo 7 del presente Statuto. In particolare, ai fini del presente articolo 7 dello Statuto, i "partecipanti aderenti" devono condividere e, pertanto, mediante la loro partecipazione alla Fondazione, perseguire le medesime finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che i partecipanti fondatori perseguono attraverso la Fondazione, in coerenza con quanto previsto all'articolo 3 del presente Statuto.

3. La Fondazione tiene, a cura del Consiglio di Amministrazione, un apposito libro dei partecipanti diviso per categorie ai sensi del precedente comma 1, nel quale saranno indicati la sede legale di ciascun partecipante unitamente ai relativi indirizzi e-mail e PEC che dovranno essere utilizzati ai fini delle comunicazioni tra Fondazione e partecipanti in conformità alle disposizioni del presente statuto.

## **Articolo 6**

### **Ammissione**

1. Può presentare domanda di ammissione quale "partecipante fondatore", "partecipante aderente" o "partecipante sostenitore" della Fondazione qualsiasi ente giuridico, pubblico o privato, che ne condivida le finalità, intenda contribuire al suo patrimonio (fondo di dotazione o fondo di gestione) mediante un apporto, anche periodico, di importo non inferiore a quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna categoria di partecipanti. Le persone fisiche possono essere ammesse a partecipare soltanto quali "partecipanti sostenitori". Ulteriori, più specifici, requisiti di ammissione possono essere previsti in un eventuale regolamento sui criteri e le procedure di ammissione e cessazione dei partecipanti, nonché sui loro diritti ed obblighi, da adottarsi da parte del Consiglio di Amministrazione.

2. La domanda di ammissione è presentata al Consiglio di Amministrazione, che delibera entro novanta giorni dal suo ricevimento, motivando l'eventuale rifiuto. Avverso il rifiuto non è ammesso reclamo ad altro organo della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche proporre all'aspirante partecipante l'ammissione in una categoria di partecipanti diversa da quella richiesta nella domanda di ammissione.

3. A seguito dell'ammissione, il partecipante è tenuto ad osservare le disposizioni del presente Statuto e i regolamenti della Fondazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può, su richiesta del partecipante, in presenza delle necessarie condizioni, mutare la categoria di assegnazione del partecipante.

## **Articolo 7**

### **Cessazione**

1. La qualifica di partecipante della Fondazione si perde per scioglimento o estinzione dell'ente partecipante, nonché a seguito di decesso della persona fisica, ovvero per recesso, decadenza o esclusione. Sono in ogni caso fatti salvi gli obblighi contributivi e d'altra natura già assunti dal partecipante, in sede di stipula dell'atto di trasformazione o in un momento successivo, in favore della Fondazione e non ancora adempiuti.

2. Un partecipante può, in qualsiasi momento, comunicare la

sua volontà di recedere dalla Fondazione e conseguentemente di cessare la sua qualifica. Il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica indirizzate al Presidente. Il recesso ha efficacia immediata dal momento della sua ricezione da parte del Consiglio di Amministrazione, fermi restando gli obblighi contributivi già assunti dal partecipante e non ancora adempiuti.

3. Decade automaticamente dalla sua qualifica il partecipante che perda i requisiti per l'ammissione o risulti inadempiente ai suoi obblighi contributivi, anche periodici, in favore della Fondazione, dopo aver ricevuto un'intimazione ad adempiere da parte del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del partecipante che si renda gravemente inadempiente ai suoi obblighi nei confronti della Fondazione ovvero in presenza di altri gravi motivi. L'esclusione è comunicata al partecipante mediante lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica all'indirizzo del legale rappresentante. L'esclusione ha efficacia immediata dal momento in cui è comunicata al partecipante la relativa delibera di esclusione da parte del Consiglio di Amministrazione, fermi restando gli obblighi contributivi già assunti dal partecipante e non ancora adempiuti.

### **TITOLO III**

#### **PATRIMONIO ED ENTRATE**

##### **Articolo 8**

###### **Patrimonio**

1. Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione.

2. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa dai partecipanti fondatori, ciascuno nella misura definita nell'atto di trasformazione.

##### **Articolo 9**

###### **Fondo di dotazione e fondo di gestione**

1. Il fondo di dotazione, diretto a garantire la stabilità della Fondazione in vista del perseguimento dei suoi scopi, s'incrementa:

- a) per effetto di ulteriori apporti dei partecipanti fondatori;
- b) per effetto degli apporti dei partecipanti aderenti e dei partecipanti sostenitori;
- c) per effetto di disposizioni testamentarie, donazioni, liberalità, elargizioni e contributi di terzi, comunque denominati, che siano specificamente destinati ad incremento del fondo di dotazione della Fondazione;
- d) per effetto di utili, riserve ed altre entrate che il Consiglio di Amministrazione deve obbligatoriamente

destinare ad incremento del fondo di dotazione della Fondazione.

2. Il fondo di gestione, destinato a finanziare l'attività corrente della Fondazione, s'incrementa mediante:

- a) le quote associative annuali che il Consiglio di Amministrazione ponga eventualmente a carico dei partecipanti;
- b) gli apporti, le elargizioni e i contributi dei partecipanti e di terzi che non siano specificamente destinati ad incremento del fondo di dotazione della Fondazione;
- c) gli apporti, elargizioni o contributi dei partecipanti che siano specificamente destinati o vincolati dallo stesso partecipante, nel momento in cui il predetto apporto, elargizione o contributo sia effettuato, al perseguimento di uno specifico scopo in coerenza con quelli contemplati dall'articolo 3, comma 2, del presente Statuto;
- d) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- e) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- f) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del suo fondo di dotazione;
- h) i beni acquisiti mediante impiego delle summenzionate entrate.

3. Qualora si renda necessario od opportuno, soprattutto in fase di avvio delle attività, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare quote di patrimonio della Fondazione dal fondo di dotazione al fondo di gestione per il finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

#### **Articolo 10**

##### **Irripetibilità di apporti e versamenti**

1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, effettuato da un partecipante non è ripetibile dal partecipante stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di cessazione della partecipazione per scioglimento o estinzione dell'ente, ovvero per recesso, decadenza o esclusione.

2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, effettuato da un partecipante o da altri soggetti in favore della Fondazione non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dal presente Statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia

considerabile come di titolarità del partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

#### **Articolo 11**

##### **Finanziamenti dei partecipanti**

1. La Fondazione può ricevere finanziamenti anche dai suoi partecipanti, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, alle seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; qualora il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione s'intende effettuata a titolo di apporto non ripetibile alla Fondazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non può essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile in materia di terzo settore, diminuito di un punto percentuale, e se il contratto stabilisce diversamente, il tasso di interesse è ridotto automaticamente alla misura del tasso massimo, diminuito di un punto percentuale.

#### **Articolo 12**

##### **Esercizio finanziario e bilanci**

1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi finanziari di durata annuale, che iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio finanziario dovrà essere redatto un bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo, nonché un bilancio sociale ove obbligatorio per legge.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto di bilancio preventivo per l'anno successivo. Il progetto di bilancio preventivo dovrà essere sottoposto al parere preventivo del Collegio dei partecipanti a norma del presente Statuto ed essere infine approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre di ogni anno.

3. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a predisporre il progetto di bilancio consuntivo entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio. Il progetto di bilancio consuntivo dovrà essere sottoposto al parere preventivo del Collegio dei partecipanti a norma del presente Statuto ed essere infine approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno.

4. Il bilancio consuntivo dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- a) potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora la Fondazione abbia entrate inferiori a 220.000 €;
- b) in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato

patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

c) dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita dal decreto ministeriale 5 marzo 2020, e s.m.i.;

d) dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dalla Fondazione ai sensi dall'articolo 6 CTS.

5. Se la Fondazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il RUNTS e a pubblicarlo nel proprio sito Internet.

6. Se la Fondazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché ai partecipanti.

7. Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS.

#### **TITOLO IV**

#### **ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 13**

#### **Organi della Fondazione**

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice Presidente ove nominato
- c) il Segretario generale
- d) il Collegio dei partecipanti
- e) l'Organo di controllo
- f) il Comitato Scientifico
- g) il Direttore Scientifico

2. I componenti degli organi devono essere scelti fra persone con piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità, nonché con esperienza di ricerca, lavorativa, accademica o professionale, nel terzo settore, nella filantropia o nell'economia sociale. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o

decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione.

#### **Articolo 14**

##### **Consiglio di Amministrazione**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'atto di trasformazione, la Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto:

a) dal Presidente e da un numero fisso di consiglieri, pari al numero dei partecipanti fondatori;

b) da un numero variabile da uno a cinque di ulteriori consiglieri, determinato in ragione del numero dei partecipanti aderenti alla Fondazione al momento in cui la nomina debba essere effettuata, ossia:

- fino a tre (3) partecipanti aderenti: un consigliere ulteriore;

- da quattro (4) a otto (8) partecipanti aderenti: due consiglieri ulteriori;

- da nove (9) a quattordici (14) partecipanti aderenti: tre consiglieri ulteriori;

da quindici (15) a venti (20) partecipanti aderenti: quattro consiglieri ulteriori;

- da ventuno (21) partecipanti aderenti in poi: cinque consiglieri ulteriori.

2. Ciascun partecipante fondatore, anche se ammesso nel corso del mandato, nomina uno dei consiglieri di cui alla lettera a) del precedente comma 1.

3. I consiglieri di cui alla lettera b) del precedente comma 1 sono eletti dal Collegio dei partecipanti, senza il voto dei partecipanti sostenitori, esclusivamente tra persone indicate dai partecipanti aderenti.

4. I consiglieri durano in carica per un triennio e possono sempre essere rinominati o rieletti. Se nel corso del mandato viene a mancare un consigliere per revoca, decadenza, morte o dimissioni, esso è sostituito da un nuovo consigliere nominato o eletto ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Il consigliere così nominato o eletto resta in carica per il periodo residuo di durata del mandato degli altri consiglieri.

5. I consiglieri di cui alla lettera a) del precedente comma 1 sono revocabili per giusta causa dal partecipante fondatore che li abbia nominati. I consiglieri di cui alla lettera b) del precedente comma 1 sono revocabili dal Collegio dei partecipanti senza il voto dei partecipanti sostenitori.

6. I consiglieri nominati dagli enti ammessi quali partecipanti fondatori nel corso del mandato, restano in carica per il periodo residuo di durata del mandato degli altri consiglieri.

#### **Articolo 15**

### **Poteri e doveri del Consiglio di Amministrazione**

1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri relativi all'amministrazione del patrimonio della Fondazione e delle sue entrate ed in genere alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e all'organizzazione delle sue attività in funzione del perseguimento delle finalità statutarie.

2. Fermo restando quanto stabilito nell'atto di trasformazione, il Consiglio di Amministrazione ha tra gli altri, ed oltre a quanto già previsto dal presente Statuto e dalla legge, il potere di:

- 1) nominare, tra persone ad esso esterne, il Presidente della Fondazione e determinarne l'eventuale compenso;
- 2) nominare tra i suoi componenti un eventuale Vice Presidente della Fondazione e determinarne l'eventuale compenso;
- 3) nominare, su proposta del Presidente, il Segretario Generale della Fondazione e determinarne l'eventuale compenso;
- 4) nominare il componente o i componenti dell'Organo di controllo e determinarne il compenso;
- 5) nominare il revisore legale o la società di revisione legale, per libera scelta o se richiesto dalla legge;
- 6) nominare, su proposta del Presidente, il Direttore Scientifico della Fondazione e determinarne l'eventuale compenso;
- 7) nominare, su proposta del Presidente e del Direttore Scientifico, i componenti del Comitato Scientifico della Fondazione;
- 8) revocare i componenti degli organi della Fondazione e promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- 9) su proposta del Presidente e del Segretario Generale, stabilire annualmente il piano generale delle attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui al presente Statuto;
- 10) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, nonché il bilancio sociale, ove obbligatorio per legge, documentando nella relazione di missione di cui all'art. 13, comma 1, CTS, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte dalla Fondazione;
- 11) approvare eventuali regolamenti della Fondazione;
- 12) approvare eventuali modifiche al presente statuto, previo parere del Collegio dei partecipanti.

3. Il Consiglio di Amministrazione ha, tra gli altri, l'obbligo di utilizzare le risorse che, in qualsiasi forma, i partecipanti apportassero ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del presente Statuto, per l'attuazione della specifica destinazione o vincolo stabiliti dai partecipanti

stessi in sede di apporto.

4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri, incluso il Presidente, uno o più consiglieri delegati, ovvero un Comitato esecutivo composto da un numero dispari di consiglieri, attribuendogli i poteri per la gestione corrente e per l'ordinaria amministrazione della Fondazione, con esclusione dei poteri per legge non delegabili.

#### **Articolo 16**

##### **Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno per approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo e per approvare il piano generale delle attività della Fondazione. Esso si riunisce inoltre ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno o necessario o ogni qualvolta ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

2. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno trasmesso ai consiglieri e ai componenti dell'Organo di controllo almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, anche se in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a tre giorni. L'avviso di convocazione può essere trasmesso mediante lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica, e deve contenere giorno, ora, luogo e modalità di partecipazione.

3. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale quando intervengano tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti dell'Organo di controllo.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente, se nominato. In assenza di entrambi, sono presiedute dal consigliere più anziano di età.

5. Il Segretario Generale della Fondazione svolge le funzioni di segretario delle sedute del Consiglio. In caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, tali funzioni sono svolte da altra persona designata dal Consiglio medesimo anche tra persone diverse dai consiglieri.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

7. Delle sedute del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale. I verbali del Consiglio sono trascritti nell'apposito libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 17**

##### **Riunioni del Consiglio in video o teleconferenza**

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute con il sistema della video o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esprimendo in forma palese e simultaneamente agli altri consiglieri il proprio voto. Verificandosi questi presupposti il Consiglio di Amministrazione s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente assieme al Segretario Generale, i quali provvederanno a redigere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento a distanza con i consiglieri e di come essi hanno votato. Allo stesso modo è possibile il collegamento con i componenti dell'Organo di controllo non presenti nel luogo ove si svolge la riunione del Consiglio.

#### **Articolo 18**

##### **Firma e rappresentanza sociale**

1. La firma e la rappresentanza generale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, ove nominato.
2. La firma e la rappresentanza sociale sono attribuite anche ai consiglieri delegati, se nominati, e al Segretario Generale, nell'ambito dei poteri ad essi conferiti.
3. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti.

#### **Articolo 19**

##### **Presidente**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la Fondazione, sia nei confronti dei terzi che in giudizio, ed è responsabile dell'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione. Fermo restando quanto stabilito nell'atto di trasformazione, il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, tra persone ad esso esterne ed entra a far parte del Consiglio di Amministrazione con l'accettazione della nomina.
2. Il Presidente esercita i poteri che il presente Statuto gli attribuisce nonché quelli che il Consiglio di Amministrazione può conferirgli in via generale o di volta in volta.
3. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.
4. Il Vice Presidente, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### **Articolo 20**

### **Segretario Generale**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'atto di trasformazione, il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone ad esso esterne che abbiano maturato specifica esperienza tecnico-gestionale nei settori di attività di competenza della Fondazione.
2. Il Segretario Generale sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. A tal fine, compie ogni atto necessario e conseguente, quali, a titolo meramente esemplificativo, operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari; richiesta di sovvenzioni, contributi e mutui; conferimento di incarichi professionali; raccolta di fondi e donazioni, in denaro o in natura; amministrazione del patrimonio della Fondazione, riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete in ogni caso il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività di gestione.
3. Possono inoltre essere delegati al Segretario Generale ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche deliberazioni, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.
4. Il Segretario Generale redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Partecipanti, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Segretario Generale provvede, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e attraverso procedure che garantiscano pubblicità e trasparenza, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità alle norme di legge applicabili.
6. Il Segretario Generale predispone inoltre il piano formativo che sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, e ne cura l'attuazione gestendo ed organizzando le attività annuali.

### **Articolo 21**

#### **Collegio dei partecipanti**

1. Il Collegio dei partecipanti è organo consultivo della Fondazione ed è composto da tutti i suoi partecipanti, fondatori, aderenti e sostenitori, i quali vi partecipano attraverso i loro rappresentanti legali o appositi delegati.
2. Il Collegio dei partecipanti esprime il proprio parere non vincolante in tutti i casi previsti dal presente Statuto nonché quando richiesto dal Consiglio di Amministrazione, e può sempre inoltre formulare proposte in ordine al piano

delle attività ovvero ad altre iniziative della Fondazione.

3. Il Collegio dei partecipanti è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione ogni qual volta sia necessario ai sensi del presente Statuto o ogni qual volta lo ritenga opportuno, nonché quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti, ed in ogni caso almeno una volta all'anno.

4. Nell'ambito del Collegio dei partecipanti ciascun partecipante ha un voto, salvo che diversamente previsto nel presente Statuto, che può anche escludere il diritto di voto di alcuni partecipanti in relazione a specifiche materie.

5. Al funzionamento del Collegio dei partecipanti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste in questo Statuto con riguardo al Consiglio di Amministrazione.

6. Il Collegio dei partecipanti tiene, a cura del Segretario Generale, un proprio libro delle adunanze e deliberazioni.

## **Articolo 22**

### **Organo di controllo**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'atto di trasformazione, l'Organo di controllo è costituito da un Sindaco unico ed un supplente (nel caso di organo monocratico) oppure da tre Sindaci effettivi e due supplenti (nel caso di organo collegiale). Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile. In ogni caso, i predetti requisiti devono essere posseduti almeno dal Presidente nel caso di organo collegiale o dal Sindaco unico nel caso di organo monocratico. La Fondazione nomina di regola un organo di controllo monocratico salvi i casi in cui la legge non imponga l'organo collegiale, anche ai soli fini della revisione legale.

2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

3. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

4. I sindaci restano in carica per il periodo stabilito al momento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca, e possono sempre essere rinominati.

5. Al funzionamento dell'Organo di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste in questo Statuto con riguardo al Consiglio di Amministrazione, nonché le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

6. L'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

#### **Articolo 23**

##### **Revisione legale**

1. Qualora obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del CTS, e s.m.i., ed ove la relativa funzione non sia stata attribuita all'Organo di controllo nella composizione di legge, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro, determinandone anche il compenso.

2. Il revisore legale o la società di revisione restano in carica per il periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca da parte del Consiglio di Amministrazione, e possono sempre essere rinominati.

3. Il Consiglio di Amministrazione può decidere di nominare il revisore legale anche qualora non sia obbligatorio per legge.

#### **Articolo 24**

##### **Direttore Scientifico**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'atto di trasformazione, il Direttore Scientifico della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente della Fondazione.

2. Il Direttore Scientifico è scelto tra accademici di chiara fama, possibilmente anche internazionale, in materia di diritto del terzo settore, della filantropia e dell'impresa sociale.

3. Il Direttore Scientifico coordina l'attività di studio e di ricerca della Fondazione in coerenza con il programma di ricerca approvato dal Consiglio di Amministrazione; gestisce il budget della ricerca assegnatogli dal Consiglio di Amministrazione anche con riferimento a singole attività o progetti; garantisce che l'attività di studio e ricerca sia in linea con gli indirizzi programmatici definiti dal Consiglio di Amministrazione; può partecipare, senza diritto di voto, alla riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato esecutivo, ove nominato, e del Collegio dei Partecipanti.

4. Il Direttore Scientifico è componente del Comitato

Scientifico e lo presiede in caso di assenza del Presidente della Fondazione.

## **Articolo 25**

### **Comitato Scientifico**

1. Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e del Direttore Scientifico, tra persone fisiche particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d'interesse della Fondazione. I componenti del Comitato Scientifico non possono contemporaneamente essere membri del Consiglio di Amministrazione o di altri organi della Fondazione.

2. Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza. In particolare, esso:

- supporta il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione del programma di attività della Fondazione;
- valuta i progetti scientifici della Fondazione;
- contribuisce alle attività e ai progetti della Fondazione;
- si esprime su ogni questione o valutazione che gli venga sottoposta dal Direttore Scientifico o dal Presidente della Fondazione.

3. Il Comitato può articolarsi in comitati tecnici di progetto o in comitati tematici individuati dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce numero componenti, durata e funzioni.

4. I membri del Comitato Scientifico restano in carica tre anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

5. Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente o del Direttore Scientifico.

6. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. È sempre possibile fornire pareri di minoranza. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

## **Articolo 26**

### **Estinzione e devoluzione del patrimonio**

1. Il patrimonio della Fondazione, in caso di sua estinzione per qualunque causa, sarà devoluto ad altro Ente del terzo settore con finalità analoghe sulla base di determinazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio

dei partecipanti, dopo aver acquisito preventivamente il  
parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma  
1, CTS.

F.TO LUIGI BOBBA

F.TO NICOLA RICCARDELLI NOTAIO

[illegible]